

25/10/2021

AVVISO:

PUBBLICATO IL MODELLO CILA – SUPERBONUS 110% “CILAS”

Si comunica che il modello CILAS, per interventi ammessi al Superbonus 110%, è stato pubblicato sul portale Web dell'U.O. Edilizia Privata di Pesaro al modello n. 190.

E' possibile pertanto inoltrare le CILAS utilizzando l'apposito modulo che è stato opportunamente integrato con i necessari adempimenti (diritti di segreteria, imposta di bollo, atti di assenso, deposito sismico interventi privi di rilevanza, ecc.) e per la gestione digitale del procedimento, nonché della fase di sorteggio per l'esame a campione.

Si invita pertanto all'utilizzo esclusivo del modello predisposto, evitando l'utilizzo del modello nazionale.

Si coglie l'occasione per ricordare che:

1) Quando usare il modello CILAS?

*Il modello CILAS va **obbligatoriamente** utilizzato per tutti gli interventi per i quali è prevista, da parte del titolare, la richiesta dei bonus fiscali relativi al **SUPERBONUS 110%**, ai sensi dell'art.119 del D.L. n.34/2020, **con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici** (es. di esclusione: Ri con D+R parziale o totale, Ri con D+R e incrementi volumetrici ai sensi dell'art.2 L.R. 22/09 -Piano Casa-), per i quali dovranno essere presentati i titoli abilitativi edilizi ordinari (SCIA/PdC).*

La CILAS è necessaria anche quando i lavori, ammessi al Superbonus, consistono esclusivamente in interventi di Manutenzione Ordinaria in attività edilizia libera, ai sensi dell'art.6 del DPR 380/01.

2) Come compilare l'oggetto dei lavori?

Si raccomanda di indicare nell'Oggetto dei Lavori: **"Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per lavori di Manutenzione Straordinaria, di cui all'art.119 del D.L. n.34/2020 "Superbonus 110%", su** (oggetto dell'intervento: appartamento, condominio, casa bifamiliare,...), **consistenti in** (breve descrizione intervento: realizzazione cappotto esterno, installazione pannelli fotovoltaici in copertura, sostituzione caldaie ed infissi, realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento, interventi di miglioramento sismico, installazione ascensore, ecc. ...)".

3) Quali sono i documenti a corredo della CILAS?

*Quando la CILAS non è soggetta ad Atti di assenso è **sufficiente una relazione tecnica illustrativa** di tutti i lavori ammessi al Superbonus 110%, trainanti e trainati, descrivendo le parti di fabbricato oggetto dei lavori (parti condominiali quali facciate, coperture, fondazioni, ecc. e/o parti esclusive delle singole uu.ii.). **E' facoltativo allegare gli elaborati grafici.***

*Si ricorda, nel caso siano **previste opere strutturali**, l'obbligo di acquisire, preventivamente all'inoltro della CILAS, il **deposito/autorizzazione della pratica strutturale** da parte dell'ex Genio Civile, ovvero, nei casi di interventi privi di rilevanza sismica, l'obbligo di allegare alla CILAS tutta la documentazione prevista per legge ai fini del relativo Deposito.*

L'ufficio ritiene inoltre che la pratica debba essere comunque corredata, ove richiesto dalla normativa nazionale o regionale, di ulteriore documentazione quale:

- **Elaborato Tecnico della Copertura** per le Linee Vita;
- **Certificato Acustico di progetto;**
- **Relazione energetica** che, a seconda dei casi: certifichi il miglioramento della trasmittanza dell'involucro esterno, verifichi l'utilizzo fonti energetiche rinnovabili e le prestazioni energetiche;
- **Asseverazione Classificazione Sismica dell'edificio**, per le opere ammesse al Super-Sismabonus.

4) Se per la definizione della CILAS è necessario acquisire atti di assenso cosa devo fare?

La pratica andrà corredata con: ricevuta pagamento bollo, diritti di segreteria integrativi, documentazione fotografica ed elaborati grafici illustranti le trasformazioni previste nonché di tutta la documentazione specialistica necessaria all'acquisizione degli Atti di assenso richiesti.

Nel caso di CILAS correlata ad altro titolo abilitativo ordinario (CILA/SCIA), la definizione degli atti di

assenso, al fine di una maggior economia dell'azione amministrativa, seguirà il titolo abilitativo edilizio ordinario.

5) **Nel caso siano previste ulteriori opere non ammesse al Superbonus 110% cosa si deve fare (CILAS Correlata)?**

Qualora siano previste **ulteriori opere** non ammesse a Superbonus e **strettamente correlate** a quelle ammesse al Superbonus (es: modifiche prospettiche da assoggettare a SCIA correlate a realizzazione di cappotto esterno), occorre **presentare contestualmente** alla CILAS un ulteriore titolo abilitativo (CILA, SCIA) per le restanti opere. In questi casi, al fine di non duplicare i procedimenti, il modello di CILAS dovrà essere allegato al titolo abilitativo ordinario, di cui costituirà parte integrante. **Nell'ambito dell'unico procedimento verranno definiti entrambi i due titoli.** Pertanto, l'acquisizione degli atti di assenso, l'efficacia, i termini inizio e ultimazione lavori, ecc., saranno univoci per entrambi i titoli (CILA+CILAS o SCIA+CILAS). In questo caso la CILAS sarà esentata dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'eventuale bollo, in quanto già evasi con il titolo ordinario.

6) **Come inviare la CILAS correlata, tramite il portale Web dell'U.O. Edilizia Privata?**

Nel caso di CILAS correlata ad altro titolo abilitativo ordinario (CILA/SCIA), il modello di CILAS, una volta compilato on-line e corredato della relazione tecnica illustrativa specifica, in attesa dell'attivazione del procedimento di "Accorpamento domanda" (come si fa per il SUAP), **andrà inviato unitamente al modello del titolo abilitativo ordinario come allegato generico.**

Avvertenze!

a) Nella compilazione dell'oggetto della CILA o SCIA è importante richiamare anche la presentazione della CILAS. L'oggetto dovrà essere così scritto:

"intervento di (riportare l'oggetto dei lavori della CILA/SCIA), con contestuale presentazione di CILAS per lavori di Manutenzione Straordinaria, di cui all'art.119 del D.L. n.34/2020 -Superbonus 110%-",

Nel caso in cui siano previste **ulteriori opere** non ammesse a Superbonus ma **non strettamente correlate** a quelle ammesse al Superbonus (es: realizzazione modifiche alle tramezzature interne realizzate contestualmente al cappotto esterno), occorre sempre **presentare distintamente** un ulteriore titolo abilitativo (CILA, SCIA), senza doverlo inoltrare contestualmente o come parte integrante della CILAS.

b) Per i titoli abilitativi rilasciati, comunicati o segnalati dalla data del 01/06/2021 fino alla data del 04/08/2021, per lavori ammessi al Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per **integrare il modello di "CILAS Correlata" ad altro titolo abilitativo edilizio** già presentato è sufficiente, una volta compilato on-line il modello, scaricarlo e richiamare dal portale il titolo ordinario ed integrarlo con quanto richiesto, cliccando sulla "i" di integrazione. Si **invita a NON utilizzare il modello 0-80 o inoltrare la CILAS come Variante al titolo ordinario.**

c) Nel caso di CILAS correlata a titolo abilitativo ordinario, gli **interventi ammessi a Superbonus possono essere descritti negli elaborati grafici allegati al titolo ordinario** evidenziandoli con una campitura colorata differente (es. verde) rispetto alle modifiche apportate con il titolo ordinario da evidenziare, come è di norma, con campitura rossa.

d) Gli interventi di **miglioramento sismico comportanti la realizzazione del cordolo perimetrale in copertura** saranno ammessi con CILAS a condizione che comportino il solo incremento di spessore del solaio. **Non sono ammesse modifiche alla conformazione o pendenze delle coperture o che comportino incremento di volumetria**, in quanto in questi casi l'intervento si configurerebbe come incremento volumetrico o come D+R da assoggettare a Permesso di Costruire.

e) **La realizzazione dei termo-cappotti** sulle pareti esterne dei fabbricati individuati dal PRG con interventi di **Rc, Re o Rv**, sono **ammessi esclusivamente se compatibili con la salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico.** Pertanto, in presenza di cornici, marcapiani, bugnati, facciate in mattoni a vista, rivestimenti di pregio, ecc., la realizzazione dei cappotti sulle pareti esterne è vietata. In assenza, l'intervento è consentito a condizione però che sia realizzato unitariamente sull'intero immobile.

f) **La realizzazione dei termo-cappotti sulle facciate esterne dei fabbricati posti a confine con gli spazi pubblici o d'uso pubblico** sono ammessi alle seguenti condizioni:

- lo spessore non deve superare i 5 cm rispetto alle facciate esterne;
- nel caso di presenza di marciapiede sia garantito uno spazio di passaggio libero da elementi di arredo urbano o infrastrutture (es.: pali della luce, segnaletica stradale, aiuole, tronchi di alberi, tabelloni pubblicitari, panchine, ecc.) non inferiore a 90 cm;
- previa acquisizione del titolo necessario all'occupazione del suolo pubblico rilasciato dall'Ente/Ufficio competente, qualora previsto;
- in assenza di marciapiede l'intervento è subordinato all'acquisizione del parere da parte dell'Ufficio competente in materia di viabilità e manutenzione strade;
- al di sopra della quota di 3,50 m. misurata dal piano del marciapiede o della quota di m. 4,50 misurata dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, lo spessore massimo consentito, rispetto alle facciate esterne e con esclusione di eventuali elementi decorativi, è di 12 cm.";
- Le norme derogatorie non possono essere applicate nei casi di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione delle pareti poste a confine.